

Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico

Storia, esperienze, interdisciplinarietà

a cura di Melania Zanetti

I bibliotecari nelle nuove Soprintendenze

Maurizio Messina

(Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, Italia)

Abstract The paper is about the reorganisation of the Authorities for book and archives of the Italian Ministry of Cultural Heritage. After an examination of the new legislation, some procedure inconsistencies are outlined and the role of librarians is discussed.

Keywords Book protection. Italian legislation. Book export. Ministry of Cultural Heritage. Librarians.

Vorrei dare al mio intervento un'impostazione pragmatica, analizzando la situazione normativa, con particolare riferimento ai beni librari di proprietà non statale, e arrivando poi a qualche considerazione di ordine generale, basata sull'esperienza diretta che la Biblioteca Nazionale Marciana sta conducendo in applicazione delle nuove norme.

Mi riferisco innanzitutto al decreto MiBACT 23 gennaio 2016 «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, co. 327, della l. 28 dicembre 2015, n. 208» (GU n. 59 del 11-3-2016). Il provvedimento è entrato in vigore il 26 marzo 2016 e, con l'art. 5, ha sostanzialmente esteso i compiti già svolti dalle Soprintendenze archivistiche anche ai beni librari:

Art. 5



Soprintendenze archivistiche e bibliografiche:

1. In attuazione dell'art. 16, co. 1-*sexies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le Soprintendenze archivistiche svolgono le funzioni di cui all'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 anche in materia di beni librari [...]. Conseguentemente, le Soprintendenze archivistiche assumono la denominazione Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, ad eccezione che nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.
2. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali.

Studi di archivistica, bibliografia, paleografia 4

DOI 10.14277/6969-215-4/SABP-4-3 | Submitted: 2018-01-30

ISBN [ebook] 978-88-6969-215-4 | ISBN [print] 978-88-6969-216-1

© 2018 |   Creative Commons 4.0 Attribution alone

Le funzioni richiamate al co. 1, ed estese dunque ai beni librari, sono le seguenti:

- g. svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70 e 95 del Codice;
- h. svolge le funzioni di ufficio esportazione.

L'istituzione delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sembra quindi essenzialmente funzionale alla gestione delle competenze sulla tutela del patrimonio archivistico e bibliografico trasferite, dopo 44 anni, dalle regioni allo Stato dal d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015.

Presupposto delle norma non risulta essere un progetto di natura culturale, e neanche un disegno innovativo di natura amministrativa, organizzativa o gestionale; c'è piuttosto un'esigenza nominalistica: Soprintendenze bibliografiche si chiamavano quando erano gestite dalle regioni, e tali devono restare quando le loro funzioni passano dalle regioni allo Stato.

Il focus dei nostri ragionamenti si deve allora rivolgere all'art. 16, co. 1 *sexies*, del d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015, che modifica gli artt. 4 e 5 del Codice dei Beni culturali (d.lgs. 42/2004):

1-*sexies*. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
- b) all'articolo 5:
 - 1) il comma 2 è abrogato; (funzioni di tutela attribuite allo Stato, n.d.r.)
 - 2) al comma 3, dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni».

Va notato che non solo non è abrogato il co. 3, che consente alle regioni, sulla base di specifici accordi, di continuare a esercitare le funzioni di tutela, ma ne viene estesa la portata ad altre tipologie di beni librari. Il problema è dunque di natura politica più che giuridica, e coinvolge i rapporti fra Stato e autonomie locali, divenuti, con la riattribuzione improvvisa al primo di competenze già proprie delle seconde, più difficili.

Al fine di rendere operativo quanto previsto dalle nuove norme la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali ha provveduto a siglare due accordi.

Il primo è l'Accordo di collaborazione tra DG Biblioteche e DG Belle Arti e Paesaggio (ora DG Archeologia, Belle arti e Paesaggio), 20.10.2015:

Art. 1 – la DG Biblioteche si avvale degli Uffici Esportazione competenti per territorio della DG Belle Arti e Paesaggio per: autorizzazione per esportazione temporanea di beni bibliografici per mostre, mostre mercato, visioni a case d'asta all'estero; procedure per Attestati di Libera Circolazione (ALC) per esportazione definitiva (UE) o licenza di esportazione (extra UE); procedure per importazioni temporanee
Art.2 – gli Uffici esportazione si avvalgono della stretta collaborazione di bibliotecari esperti.

Non si può fare a meno di osservare, al riguardo, l'incongruenza delle procedure:

- in caso di esportazione temporanea all'estero per mostre mercato, fiere librarie, aste, e tutto quanto coinvolge l'attività dei librai, la richiesta va fatta dal libraio ai locali Uffici Esportazione MiBACT tramite la procedura SUE (Sistema informativo degli Uffici Esportazione), e la DG Biblioteche emette l'autorizzazione;
- in caso di richiesta di attestato di libera circolazione definitiva (ALC), la richiesta va fatta ai locali Uffici esportazione MiBACT tramite procedura SUE, l'Ufficio Esportazione la trasmette tramite SUE alla DG Belle arti e Paesaggio, che elabora il verbale in base al quale l'Ufficio Esportazione rilascia o nega l'ALC.

Per tutte queste attività è richiesta la collaborazione dei bibliotecari statali.

Il secondo è l'Accordo di collaborazione tra DG Biblioteche e DG Archivi, 26.10.2015:

Art. 2 – La DG Biblioteche si avvale delle Soprintendenze Archivistiche competenti per territorio per: accertamento e dichiarazione di interesse culturale di beni bibliografici; autorizzazione allo spostamento temporaneo e/o al trasferimento temporaneo per mostre (in Italia, n.d.r.); proposte per esercizio di prelazione; adozione misure urgenti di salvataggio e recupero; autorizzazione lavori su beni librari (compreso restauro, n.d.r.); autorizzazioni per trasferimenti; autorizzazioni per la digitalizzazione (punto quest'ultimo poco comprensibile e, credo, inapplicato: un progetto di digitalizzazione di un fondo librario non statale è dunque soggetto ad autorizzazione? Perché? n.d.r.)

Art. 3 – Le attività sono svolte dalle Soprintendenze Archivistiche con la collaborazione di bibliotecari esperti. Gli Atti conclusivi sono sottoscritti dalla DG Biblioteche, che deve fornire indicazioni e direttive necessarie per la definizione delle procedure.

Dunque, per quanto riguarda l'Italia, la DG Biblioteche emette l'autorizzazione sulla base del parere espresso dalla Soprintendenza archivistica competente, che si avvale della collaborazione tecnico-scientifica (formulano pareri e prescrizioni) dei bibliotecari.

Riporto ora un esempio, paradossale, di applicazione delle procedure di richiesta di autorizzazione al prestito di materiale librario non statale per una mostra in Italia, frutto di esperienza diretta:

1. la Marciana chiede in prestito alla Fondazione Musei Civici di Venezia-Museo Correr (istituzione non statale, con la quale fra l'altro confina) un manoscritto e sei edizioni cinquecentesche per una mostra sull'aristotelismo veneto, allegando la documentazione di rito (scheda movimentazione bene culturale, *facility report* della propria sede, ecc.);
2. il Museo Correr richiede l'autorizzazione alla concessione del prestito alla Soprintendenza archivistica (S.A.), trasmettendole la documentazione inviata dalla Marciana;
3. la S.A., che si avvale della collaborazione tecnico scientifica dei bibliotecari della Marciana per l'istruttoria delle procedure di autorizzazione al trasferimento temporaneo di beni librari per mostre, invia la documentazione alla Marciana, per il prescritto parere;
4. la Marciana esprime parere positivo sulla richiesta che essa stessa ha fatto e lo comunica alla S.A.;
5. la S.A. recepisce il parere positivo della Marciana, esprime sulla base di quello il proprio parere positivo, e trasmette tutta la documentazione alla D.G. Biblioteche per il rilascio del provvedimento finale;
6. la D.G. Biblioteche recepisce i pareri positivi della Marciana e della S.A. sulla richiesta di prestito per mostra che la Marciana ha fatto, e autorizza il prestito dei documenti del Museo Correr alla Marciana.

Sono sei passaggi, tutti regolarmente protocollati, e poco conta che ci sia poca trasmissione di carta in quanto per fortuna quasi tutto avviene per e-mail.

Quali considerazioni si possono fare su tutto ciò? Proviamo ad andare dal particolare al generale, iniziando dalle procedure per arrivare ad aspetti più generali:

- gli uffici esportazione e gli operatori commerciali (antiquari, librai) lavorano su una piattaforma comune, il SUE, che andrebbe riorganizzata e aperta ai bibliotecari e agli archivisti. Oggi, di fatto, le richieste presentate in SUE dai librai arrivano alle S.A. e ai bibliotecari sotto forma di schede a stampa. Se è SUE la piattaforma di gestione, questa deve essere accessibile e gestibile da tutte le persone coinvolte. Occorre una piattaforma tecnologica comune per la gestione di tutte le funzioni (esportazioni, mostre, restauri, ecc.);
- le procedure risultano identiche per materiali del tutto eterogenei per data, caratteristiche, rarità, valore. Un incunabolo miniato viene

gestito come un libro otto o novecentesco registrato nei cataloghi in linea e magari presente nelle basi dati digitali. E tutti questi materiali, in caso di richieste di esportazione temporanea o comunque legate alla circolazione, vengono portati fisicamente dai librai in visione agli uffici esportazione. Occorre individuare dei criteri, delle soglie, al di sotto dei quali non sia necessario movimentare il materiale, ma si possa lavorare su cataloghi e riproduzioni;

- procedure così complicate, nelle quali più uffici devono esprimersi sulla stessa cosa, e per esprimersi si passano reciprocamente le carte, seppure per via informatica, sono del tutto inefficienti, e i tempi sono troppo lunghi. A fronte di questa situazione il rischio è che il mercato si sposti da un'altra parte, segua altre vie, e che quindi l'attività di controllo e tutela finisca per riguardare una quota residuale dei materiali. Non abbiamo evidenze che questo accada ma il rischio c'è.

Come uscirne? La prima via è il rafforzamento delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, che non pare però all'ordine del giorno. Il bando per la selezione di 500 nuovi funzionari del MiBACT riguarda tutte le articolazioni del Ministero, e non credo che due o tre funzionari in più, magari suddivisi fra Soprintendenza e Biblioteca Marciana, la quale fra 2015 e 2016 ha perso tre funzionari bibliotecari per pensionamenti e uno, purtroppo, per cause naturali (Marcello Brusegan, che ci manca moltissimo da ogni punto di vista), potranno cambiare la situazione.

La seconda via, che auspichiamo, è la previsione del co. 3 dell'Art. 5 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sopra citata e appunto non abrogata: «sulla base di specifici accordi [...] le regioni possono esercitare le funzioni di tutela». È certamente auspicabile che tale previsione possa trovare attuazione, ma come? La questione, come si diceva, è politica. Le regioni, legittimamente a mio avviso, hanno posto il tema sul piatto di una trattativa di ampio respiro con lo Stato, trattativa i cui esiti mi paiono assai incerti.

È difficile per un bibliotecario della mia generazione, cresciuto professionalmente con maestri come Angela Vinay, Luigi Crocetti, Lalla Sotgiu, Tommaso Giordano, Susanna Peruginelli (non a caso: Stato, Enti Locali, Università) e con la cultura della cooperazione, assistere a guerre fra diversi livelli dell'amministrazione proprio nel nostro settore, che con SBN ha tradizioni e prassi del tutto diverse.

E concludo con una preoccupazione: che sorte avranno gli attuali uffici beni librari delle regioni? Le regioni hanno, come lo Stato, e in qualche caso forse più dello Stato, esigenze di contenimento della spesa; e se un ufficio viene privato delle funzioni, a cosa servono i funzionari? Gli uffici beni librari delle regioni, laddove hanno funzionato - e in Veneto funzionavano benissimo, anche al di fuori dei compiti di tutela di cui stiamo discutendo - sono stati, e sono, organi di coordinamento territoriale

dei servizi; sono stati protagonisti della crescita di SBN, con la gestione diretta di poli e con lo sviluppo di servizi di front-office; hanno dato un apporto determinante a progetti scientificamente assai rilevanti come, nel Veneto, Nuova Biblioteca Manoscritta, che è la piattaforma su cui anche la Biblioteca Marciana opera per la catalogazione del proprio patrimonio manoscritto. Che ne sarà di tutto questo?